



2824
F.lli

Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche
Il Presidente

Prot. 6306

14 OTT. 2010



On. Stefania Prestigiacomo
Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Sede

→ On. Raffaele Fitto
Ministro per gli Affari Regionali
Via della Stamperia - 00100 Roma

On. Andrea Ronchi
Ministro per le Politiche Europee
Piazza Nicosia, 20 - 00186 Roma

Sen. Antonio D'Alì
Presidente XIII^o Commissione
"Territorio, ambiente, beni ambientali"
Senato della Repubblica - P.za Madama, 11
00186 Roma


On. Angelo Alessandri
Presidente VIII^o Commissione
"Ambiente, territorio e lavori pubblici"
Camera dei Deputati - P.za Montecitorio
00186 Roma

Oggetto: Segnalazione. Parere su durata concessione di gestione del servizio idrico integrato. Impatto art. 23 bis decreto legge 112/2008.

Nell'esaminare una richiesta di parere formulata dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Medio Valdarno, con sede in Firenze, questa Commissione ha ritenuto di individuare difficoltà interpretative della norma richiamata, in quanto influenti sul parere in oggetto.

Si ritiene, pertanto, doveroso segnalare alle SS. LL., per i rispettivi profili di competenza, la problematica esplicitata nell'allegato parere che si trasmette per le valutazioni e gli eventuali interventi.

Cordiali saluti.


Roberto Passino



*Il Capo dell'Ufficio Legislativo
del Ministro per i rapporti con
le Regioni e per la coesione
territoriale*

18.11.2010

Prot. n° 580/30/1/117/BIS

Roma, 18 Novembre 2010

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
 - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - Ufficio Legislativo
- AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 - Ufficio Legislativo

e, per conoscenza:

- ALLA COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE

LORO SEDI

OGGETTO: Parere n. 4419 della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche concernente la durata della concessione di gestione del servizio idrico integrato. Impatto sulla disciplina di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112/2008, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Con nota del 14 ottobre scorso, di cui si allega copia, il Presidente della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI) ha trasmesso al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro per le politiche europee, oltre che ai Presidenti delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, il parere in oggetto per le valutazioni e gli eventuali interventi, segnalando, altresì, di ritenere utile, nell'attesa di un intervento normativo di chiarificazione, avanzare apposita richiesta di parere al Consiglio di Stato, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

La questione sollevata riguarda il regime transitorio degli affidamenti non conformi alla nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica come introdotto dal comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto-legge in oggetto.

In particolare, l'AATO Medio Valdarno di Firenze ha prospettato alla CONVIRI un dubbio interpretativo in ordine all'applicabilità della lettera e), in alternativa alla lettera d), del citato comma 8 alla concessione di gestione del servizio idrico integrato del comune di Fiesole (FI), affidato dalla medesima AATO, nel 1991 a seguito di trattativa privata, alla società Acque Toscane s.p.a..

Per completezza d'esposizione, si riportano, di seguito, le ipotesi previste dalle lettere d) ed e) del comma 8 di cui trattasi:

“d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.”

Nel caso in esame, come risulta dall'istruttoria svolta dalla CONVIRI:

- alla data del 1° ottobre 2003, il 100 % del capitale di Acque Toscane s.p.a. era detenuto da Onda Services SA (che, successivamente avrebbe cambiato la propria denominazione in Suez Environment SA), il capitale della quale risultava detenuto dalla Rivilam SA di Parigi per il 99,99 %, a sua volta partecipata al 99,99 % del capitale da Suez SA, quotata alla Borsa di Parigi; quest'ultima aveva nel capitale una quota di partecipazione pubblica per mezzo delle società, a controllo pubblico, dello Stato francese, COGEMA, CNP Assurances e Caisse des Dépôts et Consignations;

- alla data del 26 aprile 2010, Acque Toscane s.p.a. risultava, invece, controllata, a mezzo della Ondeo Italia s.p.a. da Suez Environment SA, quotata alla Borsa di Parigi dal 2008, nel cui capitale è tuttora presente il Tesoro francese (0,1%), la Caisse des Dépôts et Consignations (2 %) e CNP Assurances (1,3 %).

Nel merito, la CONVIRI, pur ritenendo in via generale che la lettera d) si applichi anche agli affidamenti diretti assentiti alla data del 1 ottobre 2003 a società controllate - ai sensi, e quindi negli stessi termini, dell'articolo 2359 del codice civile - da società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, si domanda se la società a partecipazione pubblica controllante possa anche essere quotata presso un mercato borsistico diverso da quello italiano e se la data del 1° ottobre 2003 possa assumere rilievo ai fini della datazione sia dell'atto di affidamento diretto alla società controllata sia della quotazione dei titoli della controllante su un mercato borsistico, anche diverso da quello italiano.

Un ulteriore profilo da approfondire, sempre ad avviso della CONVIRI, riguarda l'applicabilità della fattispecie in esame anche nel caso in cui la partecipazione pubblica sia riferita ad un ente pubblico diverso dall'ente locale (in ipotesi, una Regione o uno Stato).

Al riguardo, si reputa opportuno sottoporre a codesti Uffici le seguenti valutazioni.

Partendo dall'ultimo dei profili evidenziati, si ritiene che la lettera d) del comma 8 dell'articolo 23-bis debba riferirsi non solo alle società controllate dagli enti locali, ma anche a quelle controllate da altri enti pubblici.

Va precisato, infatti, che la citata lettera d), prevedendo la cessazione anticipata degli affidamenti senza gara - assentiti al 1° ottobre 2003 a società pubbliche già quotate in borsa a tale data, in assenza delle previste condizioni concernenti la riduzione progressiva della partecipazione pubblica - e, quindi, limitando l'esercizio del diritto a proseguire il rapporto fino alla scadenza naturale, non può essere interpretata al di là della stretta lettera della legge che non ha voluto distinguere tra società detenute da enti locali o da altri enti pubblici.

Un'opposta interpretazione avrebbe l'effetto di creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra gestori di servizi pubblici locali controllati da società comunque quotate.

Venendo alla questione concernente la possibilità che la società controllante – e quotata – sia straniera, questo Ufficio ritiene che la risposta possa essere affermativa, in particolar modo nell'ipotesi in cui la società appartenga a un Paese membro dell'Unione europea, come nel caso di specie, ove, peraltro, la partecipazione pubblica, secondo gli elementi acquisiti dalla CONVIRI, si attesta, sin d'ora, al di sotto della soglia del 30% prevista dalla disposizione in questione, così da rendere astrattamente possibile la prosecuzione del rapporto fino alla scadenza naturale.

La circostanza che la società controllante sia quotata nel mercato di un altro Paese dell'Unione europea non pare ostativa, a giudizio di questo Ufficio, all'operatività della fattispecie.

In ogni caso, per entrambe le questioni, concernenti profili di rilevanza comunitaria, si ritiene opportuno acquisire le valutazioni dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee.

Rispetto, infine, alla questione concernente la rilevanza della data del 1° ottobre 2003 ai fini della datazione sia dell'atto di affidamento diretto alla società controllata sia della quotazione dei titoli della controllante su un mercato borsistico, anche diverso da quello italiano, la norma risulta di chiara lettura nel richiedere il rispetto di entrambi i requisiti.

Si resta in attesa di conoscere le valutazioni di codesti uffici anche al fine di definire una posizione comune e le eventuali iniziative a riguardo.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
(Pres. Carmine Volpe)



**Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del
Mare**

UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

U.prot GAB-2010-0038963/ UL del 14/12/2010

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

- Dipartimento Affari Regionali
Ufficio Legislativo
- Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi
- Dipartimento per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
Ufficio Legislativo

E p.c.

Alla Commissione Nazionale di
Vigilanza sulle risorse idriche

Loro sedi

**Oggetto: Osservazioni in merito alla nota del 18.11.2010 del
Dipartimento Affari Regionali in tema di durata della concessione di
gestione del servizio idrico integrato ed impatto della disciplina dell'art.
23-bis del D.L. 112/2008 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza
economica.**

1. Con nota del 18.11.2010, l'Ufficio legislativo del Dipartimento Affari regionali ha chiesto di fornire le valutazioni di competenza in merito alla problematica in oggetto. Il tema è stato oggetto di una delibera (n. 4419 del 14.10.2010) della Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche (CONVIRI), con la quale tale organismo ha posto l'attenzione sulle difficoltà interpretative concernenti l'art. 23-bis, comma 8, lett. d) ed e) e comma 9, del D.L. 112/2008.

Ciò detto, premesso che, proprio con riguardo all'art. 23-bis, comma 8, una linea ermeneutica improntata alla stretta aderenza letterale è stata di recente privilegiata

dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7964/2010), ad avviso di questo Ufficio ne discende, per un verso, che l'odierno tenore letterale delle predette disposizioni si presta effettivamente alla lettura volta a considerare il comma 8, lett. d) dell'art. 23-bis come applicabile anche a società quotate, o da esse controllate, in cui la quota di partecipazione pubblica sia imputabile ad uno Stato, o diverso soggetto pubblico, straniero.

Similmente, ritiene questo Ufficio che non sussistano elementi sufficienti per considerare in modo differenziato le società partecipate dagli enti locali e quelle partecipate da altri enti pubblici, attesa l'assenza di disposizioni o frammenti normativi univocamente idonei ad avvalorare una simile distinzione, nell'ambito e ai fini del vigente art. 23-bis.

2. La prima e più importante conseguenza di questa lettura dell'art. 23-bis, comma 8, lett. d), attiene alla individuazione della base (complessiva) di calcolo sulla quale applicare le percentuali del 40 e, rispettivamente, del 30 % previste dall'ultima parte della disposizione di cui alla citata lett. d).

Se, infatti, alla partecipazione pubblica (perché) detenuta dall'ente locale socio e allo stesso tempo affidatario del servizio va sommata la partecipazione pubblica, nel senso precisato al punto 1, (in quanto) detenuta da altri soggetti pubblici comunque diversi dall'ente locale socio e allo stesso tempo affidatario del servizio, ne discende che l'assolvimento dell'onere dal quale può dipendere la durata dell'affidamento in essere sino alla sua naturale scadenza diviene, per così dire, a geometria variabile.

Con la conseguenza, fra l'altro, che l'ente locale socio e allo stesso tempo affidatario del servizio potrebbe trovarsi nella condizione, per consentire la prosecuzione sino alla naturale scadenza dell'affidamento in essere, di dover attestare la propria partecipazione ad un livello sensibilmente al di sotto della soglia del 40 e, rispettivamente, del 30 %, non potendo non tener conto anche della quota di capitale detenuta dagli altri eventuali soggetti pubblici comunque diversi dall'ente locale socio e allo stesso tempo affidatario del servizio. E, in simili situazioni, potrebbe talora non essere semplice – con gli intuitivi possibili riflessi anche sulla governance di società dallo statuto normativo peculiare, in quanto facenti appello al pubblico risparmio – organizzare in modo non conflittuale le rispettive cessioni al prevedibile scopo di lasciare il più possibile invariati gli assetti proprietari preesistenti.

Non solo. Ma quand'anche i soggetti pubblici (complessivamente intesi) risultanti soci di una stessa società ad una certa data operassero, nel rispetto della tempistica individuata dall'art. 23-bis, comma 8, lett. d) e nella misura utile allo scopo, le cessioni di capitale ivi previste, la prosecuzione sino alla naturale scadenza dell'affidamento in essere potrebbe rimanere egualmente incerta sino all'ultimo, perché per farla venir meno sarebbe sufficiente che un ulteriore soggetto pubblico acquisisse, anche il 30.6.2013 oppure il 31.12.2015, una percentuale di capitale tale da riportare l'insieme dei soci pubblici (vecchi e nuovi, per così dire) sopra la soglia del 40 e, rispettivamente, del 30 %.

3. Queste considerazioni, che toccano i soli profili di maggior evidenza nella prospettiva applicativa, suggeriscono, ad avviso di questo Ufficio, l'opportunità di un approfondimento ulteriore sulla disposizione che qui interessa, che sarebbe utile venisse operato anche con riferimento alle norme del Trattato che afferiscono al tema della libertà di circolazione dei capitali, acquisendo anche l'avviso del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Massimiliano Atelli

